



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 08/09/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in corrispondenza della 40 rata di rimborso, un contratto di finanziamento nella forma della cessione pro solvendo di 60 quote della retribuzione mensile, sottoscritto in data 11/07/2014, parte ricorrente rimasta insoddisfatta dalle condizioni di estinzione applicate dall'intermediario ed esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro e, previo richiamo alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 404,03 oltre interessi, come di seguito specificata: a) € 64,68 per commissioni per il perfezionamento del contratto; b) € 64,68 per commissioni di gestione; c) € 197, 12 per provvigioni intermediario; d) 142,23 per oneri assicurativi. Il tutto, al netto di € 64,84 già rimborsati in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, si oppone alle richieste avanzate dal ricorrente eccependo:

-l'avvenuto rimborso degli oneri recurring in sede di conteggio estintivo (il riferimento è alla "commissione in qualità di mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento" sez. 2, lett. b del Modulo SECCI); nulla è dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche (in quanto gratuite) e di spese di incasso quote (in quanto anch'esse non addebitate);

- con riferimento alla commissione di cui alla sez. 2 lett. a) del Modulo SECCI rubricata "commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse



le spese di istruttoria” ne evidenzia la sostanziale natura up front, descritta con chiarezza nel documento contrattuale;

- quanto alla “provvigione in favore dell’intermediario del credito” (sez. 2, lett. c) del Modulo SECCI, ne rileva la natura up front in quanto costo relativo alla remunerazione dell’attività d’intermediazione della quale si è avvalso il cliente per l’accesso al credito erogato dalla banca. Tale conclusione troverebbe conferma:

- nel testo contrattuale ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’Allegato al modulo SECCI- in cui è riportata la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;

- nell’accordo distributivo concluso con l’intermediario ex art. 106 TUB intervenuto in contratto il cui oggetto espressamente circoscrive l’attività dello stesso alla promozione e collocamento del finanziamento senza alcuna ulteriore attività successiva;

- nelle previsioni normative o assimilabili, quali la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’articolo 121, c. 1, lett. h del TUB, dalle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d’Italia (Sez. VII, par. 2) nonché dalla Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici” di Banca d’Italia;

- nel Protocollo di intesa cui l’intermediario convenuto ha aderito con Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) e con le Associazioni di consumatori.

- nelle decisioni ABF e nella giurisprudenza di merito che in relazione alla medesima tipologia di contratto oggetto del presente ricorso (ma anche di modelli contrattuali più risalenti e meno analitici nelle descrizioni) hanno riconosciuto la natura up front dell’attività svolta dall’intermediario del credito;

Inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’Intermediario Finanziario ex Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’ OAM che operano per conto dei preponenti Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e a questi ultimi legati da apposita convenzione. Fa presente, infine, come la provvigione spettante all’intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) per l’attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento del contratto) sia stata effettivamente corrisposta all’intermediario stesso.

Parte resistente afferma, inoltre, con riferimento al caso specifico, la non applicabilità della sentenza Lexitor per una pluralità di ragioni:

le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;

la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE);

l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione



del più lungo termine di prescrizione dell'azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);

la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D'altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;

l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.

Quanto ai costi relativi ai premi assicurativi non goduti, ne eccipisce l'avvenuto rimborso secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice, sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

A tal fine rammenta come l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, riconosca il metodo di calcolo pro rata temporis quale criterio suppletivo, da applicare solo in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti.

Alla luce di quanto precede chiede il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Questo Collegio, tuttavia, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere.

Pertanto, valutato con riguardo alla voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell'incarico all'intermediario del e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la provvigione all'intermediario del credito va considerata "istantanea"; osservato che, quindi, relativamente a tale voce risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea la somma di 72,74, derivante dall'applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi; osservato altresì che, con specifico riferimento agli oneri commissionali a favore della mandataria, che lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b); ritenuta voce istantanea la prima componente di costo, suscettibile quindi di restituzione secondo il criterio della curva degli interessi per l'importo di € 23,87, mentre integralmente rimborsata risulta la seconda componente, di natura ricorrente, per l'importo di € 64,84, computato secondo il criterio pro rata temporis; considerato che nulla risulta dovuto al ricorrente a titolo di rimborso degli oneri assicurativi, già integralmente restituiti allo stesso (per € 51,30) alla luce del legittimo criterio adottato pattizamente dalle parti in alternativa al criterio proporzionale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 96,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO